

TI_GERICHTE 17.2015.214 vom 8. Juni 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-06-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.214

FR: TI_GERICHTE 17.2015.214 du 8 juin 2016

IT: TI_GERICHTE 17.2015.214 del 8 giugno 2016

Erwägungen

E. 1

è prosciolto dall'accusa di denuncia mendace per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2547/2014 del 12 giugno 2014.

1.2.Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IM 1 l'importo di fr. 4'989.60 a titolo di risarcimento per spese legali di primo grado.

1.3.L'AP AP 1 rifonderà a IM 1 l'importo di fr. 1'330,55 a titolo di risarcimento per le spese legali di secondo grado.

1.4.La tassa di giustizia e i disborsi relativi al procedimento di primo grado per complessivi fr. 550.- sono posti a carico dello Stato.

2.Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia	fr.	800.-
- altri disborsi	fr.	200.-
fr.	1'000.-	

sono posti a carico di AP 1.

- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

E. 2

_____ ha, in seguito, sentito sul mappale _____ di Lugano-Davesco, luogo dell'avvistamento, sempre informalmente e alla presenza dell'ing. _____, lo stesso IM 1. Questi ha dichiarato di aver scorto AP 1 caricare "una bestia di colore marrone chiaro" su un veicolo, ha indicato il luogo dove ciò era avvenuto unitamente ad una postazione di

caccia nel vicino bosco, ed ha aggiunto di avere scattato delle fotografie (che, tuttavia, non sono mai pervenute agli inquirenti). Al termine di questo incontro informale, _____ ha deciso di avviare un procedimento a carico di AP 1 e, chiesta e ottenuta la disponibilità di IM 1 a “ mettere nero su bianco ” la sua segnalazione, ha convocato quest’ultimo nel giorno/nei giorni a seguire per interrogarlo. (scritto 18.07.2014 Ufficio forestale del 5° circondario, all. al verb. dib. di primo grado in inc. PRPEN 81.2013.137; verb. d’interrogatorio _____ all. al verb. dib. di primo grado in inc. PRPEN 81.2013.137).

E. 3

In data 20 novembre 2013, a procedimento ormai aperto, IM 1 è stato formalmente interrogato, quale persona informata sui fatti, dinanzi alla polizia dell’Ufficio della caccia e della pesca. Dal verbale risulta che gli interroganti hanno preliminarmente informato IM 1 che veniva sentito “ nell’ambito del procedimento a carico di AP 1 ” in relazione a un presunto “ esercizio della caccia in tempo di divieto ” avvenuto in data 31 agosto 2013 nel comune di Lugano in località _____. Durante l’audizione l’interrogato ha, in particolare, riferito agli inquirenti di avere scorto in data e luogo surriferiti, verso le ore 6.30 di mattina, a una distanza di circa 70 metri, AP 1, suo conoscente, “ mentre era intento a caricare nel bagagliaio di una jeep di colore scuro, un animale di colore marrone chiaro ”, di avergli chiesto invano spiegazioni e di averlo visto allontanarsi col fuoristrada. IM 1 ha, pure, sostenuto di aver rinvenuto “ tracce di sangue sul terreno ” dove poco prima era il AP 1 ed ha segnalato la presenza, nelle vicinanze, di una postazione di caccia sopraelevata “ dove solitamente si apposta il AP 1 ” (AI 1: verbale 20.11.2013 IM 1 allegato alla denuncia penale 16.03.2014).

E. 4

In data 27 novembre 2013, AP 1 è stato sentito, in qualità d’imputato, dagli agenti dell’Ufficio della caccia e della pesca (reato ipotizzato: violazione dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP) . AP 1, nel corso dell’interrogatorio, ha contestato ogni addebito ed, in particolare, ha negato di avere catturato/abbattuto animali selvatici in data 31 agosto 2013 (AI 1: verbale 27.11.2013 AP 1 allegato alla denuncia penale 16.03.2014). Con il consenso dell’interrogato, gli agenti hanno perquisito il giorno stesso la sua abitazione non rilevando nulla di sospetto, in particolare non rinvenendo carni relazionabili con un’eventuale uccisione risalente alla data in discussione (AI 1: autorizzazione 27.11.2013 e scritto 27.11.2013 Ufficio della caccia e della pesca con esposizione dettagliata dei fatti allegati alla denuncia penale 16.03.2014).

E. 5

Il 22 gennaio 2014 l’Ufficio della caccia e della pesca ha trasmesso, per competenza, al Ministero pubblico gli atti relativi al procedimento penale avviato nei confronti di AP 1 per presunta violazione dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP (AI 1: scritto 22.01.2014 Ufficio della caccia e della pesca allegato alla denuncia penale 16.03.2014).

E. 6

In data 30 gennaio 2014 il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di AP 1 in cui ha rilevato l’insussistenza di “ elementi indiziari concreti a sostegno dell’ipotesi accusatoria ” ed ha precisato che il fatto che IM 1 “ possa avere scorto dei movimenti sospetti da parte di AP 1 non basta certamente per ipotizzare a suo carico il reato prospettato ” (AI 1: decreto di non luogo a procedere 30.01.2014 allegato alla denuncia penale 16.03.2014).

E. 7

In data 16 marzo 2014, dopo aver avuto accesso agli atti, AP 1 ha sporto denuncia penale contro IM 1 per titolo di denuncia mendace giusta l'art. 303 CP. AP 1, col medesimo atto, si è costituito parte civile chiedendo a IM 1 " un congruo risarcimento per danno morale " nonché il " pagamento di tutte le spese " (AI 1: denuncia penale 16.03.2014). Esperita breve istruttoria (AI 4), la denuncia è, come visto, sfociata nel decreto di accusa n. 2547/2014 del

E. 12

Visto l'esito dell'appello, sono da respingere le pretese d'indennità pari a fr. 3'500.- avanzate ex art. 433 cpv. 1 lett. a CPP e pari a fr. 10'000.- per torto morale (CARP 17.2015.214, doc. III e XII). Indennità ex art. 429 CPP e art. 432 cpv. 1 CPP

E. 13

Sono confermate le indennità di fr. 4'989.60 riconosciute a IM 1 e poste a carico dello Stato ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, per i costi di patrocinio nella procedura di primo grado (la cui entità non è, del resto, stata contestata). L'imputato, per la procedura d'appello, dovrà essere indennizzato dall'AP AP 1 per le spese di patrocinio (art. 432 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 45) che questa Corte stima in complessivi fr. 1'330,55 composti dall'onorario di fr. 1'120.- (4 ore di lavoro a fr. 280.- l'una), dalle spese di fr. 112.- (10% onorario giusta art. 6 Reg. sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]) e dall'IVA di fr. 98,55 (8%). Tassa di giustizia e spese

E. 14

Visto l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico dello Stato. Gli oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell'appellante AP 1. Per questi motivi, visti gli art. 6, 9, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 428, 429, 432, 433 CPP, 303 cifra 1 CP; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.